

in collaborazione con



GRUPPO 24ORE

Village24



**Professionisti antincendio: dalla responsabilità
alla sussidiarietà, dall'etica al codice deontologico**

***Ing. Gaetano Fede
Consigliere CNI***

Milano, 8 Marzo 2017

Chi erano i professionisti antincendio prima della scadenza del 08/2016. Quanti sono rimasti.

I cosiddetti “professionisti antincendio” iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno, ai sensi del DM 05/08/2011 (art. 3), appartengono alle seguenti categorie professionali ed erano complessivamente circa n. 87.819 (dati 2014). Dopo la data di scadenza (agosto 2016) dell’aggiornamento obbligatorio si sono sensibilmente ridotti. Più precisamente i dati sono quelli di seguito riportati.

Tipo Professionista	N° professionisti	% su iscritti elenchi	N° prof . antincendio in regola con l’aggiornamento obbligatorio	Distribuzione % prof. antincendio per categoria
INGEGNERI	45.991	52,37%	19.980	62,11%
ARCHITETTI	18.117	20,63%	4.706	14,63%
GEOMETRI	12.479	14,21%	3.896	12,11%
PERITI INDUSTRIALI	9.019	10,27%	3.426	10,65%
AGROTECNICI	861	0,98%	115	0,36%
CHIMICI	755	0,86%	30	0,09%
AGRONOMI/FORESTALI	325	0,37%	9	0,03%
PERITI AGRARI	272	0,31%	6	0,02%
TOTALE	87.819	100,00%	32.168	100%

Cosa accadrà ai professionisti antincendio che non si sono aggiornati?

I professionisti antincendio che entro il 27/08/2016 non hanno frequentato le n. 40 ore di aggiornamento obbligatorio sono «**sospesi**» temporaneamente dagli elenchi del Ministero dell'Interno.

Tale stato di sospensione è visibile e consultabile da chiunque (professionisti, committenti, Vigili del Fuoco, Ordini e Collegi professionali) nel sito www.vigilfuoco.it, sezione Professionisti Antincendio / Ricerca Professionisti.

Dopo la sospensione si potrà essere riammessi agli elenchi completando le ore di formazione mancanti.

Nel corso del periodo di sospensione i professionisti non possono svolgere le prestazioni riservate, previste dal DM 05/08/2011:

- rilascio di certificazioni e dichiarazioni (art. 16, c.4 DLgs. 139/2006)**

Cosa accade ai professionisti antincendio che non si sono aggiornati?

- redazione di progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (DM 09/05/2007) e relativo SGSA
- istruzione di istanze di deroga
- asseverazioni per rinnovo periodico di conformità antincendio.

I professionisti sospesi che (violando il DLgs. 139/2006, il DM 05/08/2011, l'art. 348 del Codice penale, il Codice deontologico dell'Ordine/Collegio di appartenenza) esercitassero comunque la professione riservata con l'emissione degli atti sopra citati, potranno **essere perseguiti dall'autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione** e dal proprio **Ordine/Collegio** professionale **per violazione del Codice deontologico, previo deferimento al Consiglio di Disciplina della propria provincia.**

Professionisti antincendio e tecnici abilitati

Nel DM 07/08/2012 (*Modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi*) si introduce la distinzione fra “professionista antincendio” e “tecnico abilitato”, poi ripresa anche dal DM 20/12/2012 (*Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*):

- **tecnico abilitato**: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze;
- **professionista antincendio**: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Quindi le richieste di valutazione dei progetti di prevenzione incendi e le asseverazioni allegate alla SCIA possono essere sottoscritte anche da «tecnici abilitati», non iscritti agli elenchi del Ministero, né tenuti all’aggiornamento obbligatorio ...

Questa prerogativa del tecnico abilitato non riduce tuttavia le responsabilità connesse all’eventuale illecito in atti non rispondenti al vero.

I modelli PIN-VVF: certificazioni, dichiarazioni, asseverazioni

Il DM 07/08/2012, la circolare DCPREV del 26/11/2012 e la successiva circolare DCPREV del 11/04/2014 hanno aggiornato la modulistica per la presentazione delle istanze di prevenzione incendi.

Con particolare riferimento ai modelli PIN delle asseverazioni, l'impegno della nostra categoria è stato rivolto al miglioramento della definizione delle declaratorie dei modelli:

- PIN 2.1-2014 – ASSEVERAZIONE
- PIN 3.1-2014 - ASSEVERAZIONE PER RINNOVO

a favore del contenimento e chiarimento dell'ambito di responsabilità del professionista antincendio (o tecnico abilitato) nella funzione di asseveratore, escludendo generalizzate estensioni a tutte le attività soggette ed a tutta la normativa applicabile.

La nuova facoltà di inserire un elenco dettagliato delle certificazioni e dichiarazioni allegate, agevola inoltre la ricostruzione ex post dell'operato dell'asseveratore.

I modelli PIN-VVF: certificazioni, dichiarazioni, asseverazioni

La modifica al modello PIN 3.1-2014 - ASSEVERAZIONE PER RINNOVO ha riguardato invece l'enunciato finale dell'asseverazione, dove si sancisce che l'asseverazione allegata al rinnovo della conformità antincendio opera nel solo ambito della SCIA/CPI precedenti, intendendo che il professionista antincendio deve **verificare il mantenimento dei requisiti e delle prestazioni di dispositivi, impianti e strutture**, senza entrare nel merito dell'analisi di conformità dell'attività a norme o progetti approvati; tutto ciò salvo evidenti e conclamate carenze a fronte delle quali si dovrà informare preventivamente il responsabile dell'attività per le opportune azioni di adeguamento.

Il DPR 151/2011: la SCIA e l'asseverazione

La SCIA, già introdotta dalla Legge 241/1990 in sostituzione della DIA, è stata estesa anche alla prevenzione incendi mediante il DPR 151/2011, che ha anche aggiornato l'elenco delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

CON LA SCIA NON È PIÙ LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE AUTORIZZA L'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ, POICHÉ DAL MOMENTO DELLA FORMALE PRESENTAZIONE DELLA SCIA, IL SOGGETTO CHE «SEGNALA» È SUBITO AUTORIZZATO AD ESERCITARE.

Mentre con la DIA si dichiarava che si sarebbe iniziata l'attività se la P.A. non avesse avuto nulla in contrario, ora con il deposito della SCIA si inizia immediatamente l'attività, essendo questa una segnalazione che certifica la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, grazie all'intervento esterno di un tecnico esperto.

QUINDI L'ELEMENTO SOSTANZIALE, CHE GIUSTIFICA LA POSSIBILITÀ D'INIZIARE IMMEDIATAMENTE L'ATTIVITÀ (A BENEFICIO DEL CITTADINO) È DATO PROPRIO DALLA "CERTIFICAZIONE/ASSEVERAZIONE" TECNICA ALLEGATA ALLA SCIA.

In pratica l'asseverazione è l'atto di "supporto tecnico" della SCIA, sulla quale la Pubblica Amministrazione fa affidamento per la correttezza della segnalazione.

Infatti l'asseveratore certifica che l'attività è tecnicamente conforme al progetto, alle regole tecniche ed alle norme di riferimento (*"valutate ai fini della presente asseverazione"*).

Il DPR 151/2011: la SCIA e l'asseverazione

In conclusione l'attività viene iniziata proprio perché vengono rilasciate le certificazioni e l'asseverazione da parte del professionista, senza attendere il sopralluogo dei Vigili del Fuoco (per attività di categoria C, a discrezione per la categoria B).

Per di più, nel corso dell'eventuale successivo sopralluogo dei VVF, l'attività potrebbe essere sospesa per varie ragioni, tra cui anche per evidenti difformità attestate dalle certificazioni e/o dall'asseverazione.

In ogni caso, eventuali vizi e non conformità contenuti nelle asseverazioni e certificazioni, non rilevabili a vista in sede di sopralluogo VVF, restano in capo alla responsabilità del professionista firmatario: in tal caso né il sopralluogo dei VVF, né il rilascio del CPI (per le attività di categoria C) sollevano o avallano tale responsabilità !!

Il DPR 151/2011: la sussidiarietà

In nome della semplificazione e della celerità burocratica, con il DPR 151/2011 si è quindi realizzata la cosiddetta «sussidiarietà» che ha incrementato il livello di esposizione del professionista antincendio a fronte di implicazioni di responsabilità civile e penale, direttamente collegate al contenuto delle certificazioni ed asseverazioni stesse.

Tale sussidiarietà ha prodotto un confronto (tutt'ora aperto) all'interno della categoria, suscitando soprattutto la ricerca di garanzie e tutele da parte dei professionisti antincendio.

Sono pertanto incrementate notevolmente le istanze di deroga (anche per aspetti di non conformità di natura prettamente architettonica) e le richieste di accesso agli atti presso i Comandi dei VVF provinciali.

Anche per questo motivo nasce l'idea del nuovo «Codice di prevenzione incendi» che, dopo oltre 30 anni di regole tecniche prescrittive ed eccessivamente rigide, cercherà di snellire il corpo normativo, rendendo più flessibile, proporzionata e prestazionale la progettazione della prevenzione incendi nelle attività soggette.

Le responsabilità del certificatore ed asseveratore

L'asseveratore può diventare l'elemento debole del sistema costituito da committente, organo di controllo (Vigili del Fuoco) e organo giudicante.

Spesso schiacciato tra il dovere di assolvere nel miglior modo all'incarico e l'istinto di autotutela a garanzia del proprio coinvolgimento in responsabilità talvolta incerte e/o non ben delineate nel tempo e nello spazio.

IL TUTTO IN UN CONTESTO DI LEGGI CHE IN ALCUNI SETTORI SONO POCO CHIARE, SI SOVRAPPONGONO AD ALTRE. E' NECESSARIO AVERE LEGGI "SNELLE" E CHIARE. BISOGNA PUNTARE SU TESTI UNICI.

Ma in questo scenario insidioso non si deve perdere di vista l'obiettivo della prestazione professionale (asseverazione) che, per un eccesso di cautele e dubbi, indurrebbe ad evitare ogni assunzione di responsabilità.

Infatti non potrà mai esistere (come preteso da alcuni colleghi) un "modello di asseverazione" che offra uno sgravio di responsabilità a favore dell'asseveratore; **la migliore formulazione di questo atto non sarà quella che deresponsabilizza l'asseveratore, bensì quella che definisce chiaramente i limiti di tali responsabilità.**

Il tutto nella convinzione che a corredo di una SCIA o rinnovo di conformità antincendio ci debba necessariamente essere un soggetto che si assume la responsabilità della corretta realizzazione di strutture ed impianti.

Le responsabilità del certificatore ed asseveratore

Purtroppo, in caso di controversia o contenzioso, le asseverazioni (come anche le regole tecniche) vengono impugnate ed interpretate **da avvocati e pubblici ministeri**, che leggono modelli PIN e decreti in un'ottica diversa da quella del tecnico, spesso **con mire vessatorie allo scopo di individuare la minima omissione o carenza su cui impostare la linea di accusa**.

Il giudice dovrebbe guardare anche e soprattutto all'operato tecnico del professionista cogliendo la portata complessiva e l'integrità della prestazione professionale, della quale i modelli PIN sono solo uno strumento marginale e non il cardine dell'attività del professionista antincendio.

Nel suo ruolo di tecnico, il professionista tende invece a concentrarsi sulla qualità ed efficacia della prestazione, badando agli aspetti pratici di funzionalità degli impianti e di integrità delle protezioni passive, curando nei dettagli ogni aspetto tecnico, ma spesso trascurando gli accorgimenti che garantirebbero la tutela nei confronti delle responsabilità legali ed assicurative derivanti dalla sottoscrizione degli atti (certificazioni ed asseverazioni).

Le responsabilità del certificatore ed asseveratore

Il professionista esperto dovrebbe riuscire sempre a dimostrare di aver valutato e realizzato tutto quanto era ragionevolmente possibile e sostenibile per attestare in coscienza la “efficienza e funzionalità” dell’impianto antincendio.

Qualora tali condizioni non sussistessero, per effetto delle circostanze o di condizionamenti esterni, il professionista antincendio dovrebbe scegliere tra:

- **prescrivere le opere di adeguamento che ritiene necessarie per addivenire alla conformità dell’attività;**
- **rinunciare a sottoscrivere gli atti di certificazione ed asseverazione.**

VICEVERSA, LA DECISIONE IN COSCIENZA DI SVOLGERE COMUNQUE L’INCARICO SENZA LE NECESSARIE GARANZIE, COMPORTERÀ UN’ASSUNZIONE DI RISCHIO (sconsigliata) DA PONDERARE RISPETTO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA ED AL COMPENSO ECONOMICO ...

Si auspica quindi che i professionisti antincendio, protagonisti della sussidiarietà in quanto formati (dal 1984) ed aggiornati (dal 2011), siano i consapevoli attori delle responsabilità che si vanno ad assumere, per poter scegliere liberamente se accollarsi tale responsabilità/onere ed a quali condizioni.

Di fatto anche la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale, ora obbligatoria, dovrà essere tarata sulla natura e consistenza dei rischi e responsabilità che il professionista si accolla all’atto di espletare la sua prestazione.

I vizi e le criticità dell'asseveratore

Il professionista antincendio dovrebbe quindi:

- **certificare** solo le opere che ha visionato nella loro completezza e/o realizzato
- **collaudare** impianti e strutture sulla base dei relativi progetti e dei requisiti prestazionali attesi e/o prescritti da norme e regole tecniche
- **asseverare** la conformità delle attività per le quali ha preso visione dei progetti, certificazioni, dichiarazioni, eseguito sopralluoghi e verifiche dirette.

Ogni scostamento da tali condizioni configura un vizio che, per dolo o colpa, può condurre al reato di falso.

Né le note condizioni di «disagio» devono indurre il professionista ad abbassare la guardia, a costo di perdere l'incarico:

- **sudditanza** del tecnico nei confronti del committente
- **accondiscendenza** (o peggio complicità) nei confronti delle imprese e degli installatori
- **leggerezza e/o incompetenza** del professionista.

I vizi e le criticità dell'asseveratore

Tutti questi aspetti sono riconducibili alla volontà (o inconsapevolezza) di trascurare i principi cardine della corretta prestazione professionale (che governano l'etica professionale come vedremo nel seguito):

- Diligenza**
- Perizia**
- Prudenza**

Tali principi possono essere ricondotti ad una «coscienza professionale» che può essere maturata con:

- coscienza dei propri limiti**
- aggiornamento professionale**
- assunzione dei soli incarichi per i quali si è competenti, preparati ed attrezzati**

OPPURE IN ALCUNI CASI

- ricorso a collaborazioni specialistiche di colleghi esperti**

I vizi e le criticità dell'asseveratore: il rinnovo

Il rinnovo della conformità antincendio (caso 1)

Il dubbio che spesso emerge in fase di rinnovo della conformità antincendio è:

fino a che punto ed a che livello di approfondimento si devono spingere le verifiche, i collaudi e/o le prove (anche distruttive?) per accertare efficienza e funzionalità degli impianti ed integrità delle protezioni passive?

Nell'eterogeneità dei casi possibili e delle molteplici discipline dell'ingegneria (anche limitatamente alla prevenzione incendi) non sarà mai identificabile univocamente il decalogo esaustivo per la "asseverazione perfetta".

Il buon senso, le buone pratiche e l'esperienza dell'ingegnere continueranno ad essere determinanti per stabilire fino a che punto approfondire le indagini e le prove.

Premesso che il responsabile dell'attività dovrebbe sempre eseguire tutte le manutenzioni e le attività gestionali previste (in base alle prescrizioni progettuali, al SGSA, ai manuali di uso e manutenzione) affinché, dopo 5 anni, l'asseveratore in fase di rinnovo ritrovi gli impianti efficienti e le strutture integre; l'esperienza conferma che tale condizione spesso non viene soddisfatta.

I vizi e le criticità dell'asseveratore: il rinnovo

Il rinnovo della conformità antincendio (caso 2)

In caso di assenza di documentazione progettuale e di certificazioni che comprovino i requisiti originali dei sistemi di protezione attiva e passiva, come può l'asseveratore «attestare il mantenimento dei requisiti di efficienza e funzionalità» rispetto alla SCIA/CPI precedente?

Si può tentare, con l'accesso agli atti presso il Comando VVF di recuperare la documentazione utile.

Altrimenti si dovrebbe ricostruire, nel miglior modo possibile, l'archivio documentale mancante (anche a favore dei rinnovi successivi) rispetto al quale asseverare poi la sussistenza dei requisiti rispetto all'ipotetico stato pregresso (se ricostruibile), ovvero rispetto a norme e regole tecniche attuali.

I vizi e le criticità dell'asseveratore: il rinnovo

Il rinnovo della conformità antincendio (caso 3)

Nel caso in cui, pur in presenza di una completa documentazione progettuale, di certificazioni e dichiarazioni (oltre ad eventuali rinnovi precedenti), si riscontrassero sul posto evidenti difformità rispetto a norme o regole tecniche:

- per modifiche intervenute nel tempo e non supportate da progetti ed analisi della variazione delle condizioni di rischio
- per non conformità pregresse (mai sanate), o addirittura difformità presenti fin dall'origine

anche in presenza di regolare CPI, l'asseveratore avveduto non può esimersi dal

I vizi e le criticità dell'asseveratore: il rinnovo

richiedere il preliminare adeguamento delle condizioni di sicurezza dell'attività e l'aggiornamento della documentazione di supporto.

Ad esempio in presenza di un impianto di protezione attiva che non offre la completa copertura delle aree ed il raggiungimento di ogni deposito di materiale combustibile, non è possibile asseverare l'efficienza e funzionalità dell'impianto né rispetto alle norme attuali, né a quelle vigenti al tempo del primo rilascio del CPI.

Oppure in caso di abbassamento della pressione della rete dell'acquedotto comunale, che ora non garantisce più i requisiti minimi dell'alimentazione idrica antincendio.

Si tratta di condizioni palesemente difformi per le quali non ci si può appellare allo stato di preesistenza.

Verso la sussidiarietà totale? In prospettiva certamente si

Il DPR 151/2011 ed il sistema delle asseverazioni hanno introdotto il principio della sussidiarietà del professionista antincendio, che si fa ora carico anche di responsabilità che prima erano appannaggio dei Comandi provinciali dei VVF.

Con la pubblicazione del nuovo Codice di prevenzione incendi si favorirà un ulteriore travaso di responsabilità (seppur in forma volontaria) verso il professionista che adotterà «soluzioni alternative», basate su calcoli e valutazioni analitiche.

In una prospettiva di medio-lungo termine, il Codice di prevenzione incendi creerà le condizioni per il trasferimento completo delle responsabilità verso il professionista antincendio, che resterà unico attore della disciplina e unico responsabile della progettazione: si completerà così il processo verso la «sussidiarietà totale» della prevenzione incendi.

La sussidiarietà e la cultura della sicurezza

Il pieno successo del ruolo del professionista antincendio si realizzerà nel far maturare nel responsabile dell'attività la coscienza della sicurezza intesa come «requisito prestazionale» da garantire e conservare nel tempo.

La sicurezza sia pertanto uno degli elementi del sistema integrato di gestione aziendale, al pari dei sistemi di gestione della produzione, del magazzino, della qualità, della tutela ambientale, ecc.

Il professionista antincendio dovrà diventare un consulente della sicurezza, presente periodicamente in azienda, soprattutto in concomitanza delle verifiche programmate ed in ogni occasione di modifica delle condizioni originarie dell'attività.

L'ETICA PROFESSIONALE E IL RUOLO DEGLI ORDINI

- Uno tra gli aspetti più importanti che giustificano l'esistenza degli Ordini, riguarda sicuramente **il controllo sulla deontologia degli iscritti.**
- Elemento costituente di qualunque professione è, infatti, **l'esistenza** di un insieme di **principi**, regole e norme comportamentali, che può essere più o meno formalizzato, a cui **il professionista è tenuto ad attenersi.**
- **Principi, regole e norme** che sono volte a disciplinare i rapporti del professionista (nel nostro caso dell'ingegnere) rispettivamente con **l'Ordine stesso**, con i **colleghi**, con i **committenti** ed infine con la **collettività** ed il **territorio.**

L'etica professionale e il ruolo degli Ordini riconosciuti dalla Comunità Europea

La stessa **Commissione Europea**, che pure non ha mancato di manifestare opinioni molto critiche nei confronti degli istituti ordinistici, riconosce alle norme deontologiche ed etiche **un elemento significativo** per lo svolgimento dell'attività professionale.

Anche la Corte di giustizia europea con la **sentenza Wouters del 19 febbraio 2002** **ha considerato legittimi gli effetti restrittivi della concorrenza** relativa ai contenuti di un regolamento deontologico ha sancito la compatibilità con la normativa europea sulla concorrenza, del divieto imposto dall'ordine degli avvocati olandese (Nederlandse Orde van Advocaten) di costituire associazioni professionali tra avvocati e revisori dei conti;

I codici deontologici ed i principi etici posti ad indirizzo dell'attività professionale **sono dunque ritenuti necessari anche dalle istituzioni comunitarie** (e prioritari rispetto all'esigenza di tutelare la concorrenza) **per il buon esercizio della professione.**

L'etica professionale ed il ruolo sociale degli Ingegneri

Nella materia dei **principi**, delle regole e delle norme che regolano i comportamenti degli ingegneri nei confronti del territorio e della collettività

Si assiste ad un **processo sociale nuovo**, che **ridisegna il ruolo degli ingegneri**, come anche quello degli altri tecnici e degli uomini di scienza in generale.

Il **principio etico fondamentale** a cui sono chiamati gli ingegneri è quello di svolgere la propria attività **massimizzando la "sicurezza" per la collettività**.

SICUREZZA COME DIRITTO COSTITUZIONALE AL PARI DEL DIRITTO ALLA DIFESA E AL DIRITTO ALLA SALUTE.

**NELL'ULTIMA VERSIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
(APPROVATA AD APRILE 2014)
SI LEGGE CHE:**

- **3.2** L'ingegnere **accetta le responsabilità** connesse ai propri compiti e dà garanzia di **poter rispondere** degli atti professionali svolti.
- **3.3** L'ingegnere **deve adempiere agli impegni assunti con diligenza, perizia e prudenza** e deve informare la propria attività professionale ai principi di **integrità, lealtà, chiarezza, correttezza e qualità** della prestazione.

Codice deontologico 2014

- **4.1** L'ingegnere **rifiuta di accettare incarichi** e di svolgere attività professionali nei casi in cui ritenga di non avere **adeguata preparazione e competenza** e/o quelli per i quali ritenga di non avere adeguati mezzi ed organizzazione per l'adempimento degli impegni assunti.
- **4.4** Qualsiasi dichiarazione, attestazione o asseverazione resa dall'ingegnere **deve essere preceduta da verifiche**, al fine di renderle coerenti con la realtà dei fatti e dei luoghi.
- **5.2** Il comportamento dell'ingegnere che certifica, dichiara o attesta la **falsa esistenza** di **requisiti** e/o presupposti per la legittimità dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi **costituisce violazione disciplinare**.

Codice deontologico 2014

**LA MANCATA OSSERVANZA DI TALI
PRECETTI COSTITUISCE ILLECITO
DISCIPLINARE CHE PUO' ESSERE PUNITO
ANCHE CON LA PENA MASSIMA DELLA
CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

SICUREZZA BENE PRIMARIO NELLE SOCIETÀ EVOLUTE

- Il bisogno di “sicurezza” è diventato il **bisogno primario** nelle società evolute e il fatto che gli ingegneri siano chiamati alla sua tutela, assegna ad essi **un ruolo primario nella dinamica sociale**.
- Però, proprio il “peso” assunto dal bisogno di sicurezza nella dinamica sociale, non consente più agli ingegneri **di determinarne da soli i criteri ed i confini**.
- Non sono più solo gli ingegneri a decidere ciò che può considerarsi sicuro e ciò che non può considerarsi sicuro.
- Gli standard di sicurezza, infatti, vengono definiti attraverso un **processo collettivo di valutazione** di cui gli ingegneri sono partecipi, insieme alle **altre componenti della collettività** (opinione pubblica, sistema politico, portatori di interessi, etc.).

La sicurezza al centro della professione

- Sicurezza che non **può più limitarsi allo specifico dell'opera realizzata** (semplificando, fare in modo che l'edificio progettato non crolli) ma si **estende al sistema sociale, economico e ambientale su cui la stessa opera impatta**

Ad esempio, bisogna fare in modo che nella costruzione dell'opera sia garantita

- la massima **sicurezza** per gli **operai** che vi **lavorano**;
- che tutti gli **impianti** (compresi quelli antincendio) siano progettati in **sicurezza**;
- che la costruzione non abbia **effetti dannosi** per l'equilibrio ambientale e garantisca la **sicurezza** del sito dove si colloca;
- che i **materiali** con cui si costruisce non abbiano effetti dannosi per le persone che dovranno risiedervi e per la tutela della loro **salute/sicurezza**;
- che ne sia prevista una agevole **manutenibilità** che garantisce la **sicurezza** nel tempo.

NECESSITÀ DI UNA NUOVA SENSIBILITÀ ETICA

Per affrontare un tale processo gli ingegneri devono quindi attrezzarsi, maturando una **nuova sensibilità etica** e, soprattutto, acquisendo la capacità di **partecipare efficacemente** al processo collettivo di **definizione degli standard di sicurezza in un contesto di sussidiarietà e semplificazione delle norme.**

Grazie per l'attenzione

in collaborazione con



GRUPPO  ORE

Village  24